

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2493 del 29/05/2020
Oggetto	Art.208 del D.Lgs.152/2006 - L.R.13/2015 - Progetto di impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso (attività R12) localizzato in Comune di Mirandola (MO) in Via Statale Sud n.102 - Proponente: Car System di Scarpa Simone & C. Sas - Pratica ARPAE n.24136/2019 - Autorizzazione unica
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2547 del 27/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R.13/2015 – Progetto di impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso (attività R12) localizzato in Comune di Mirandola (MO) in Via Statale Sud n.102 – Proponente: Car System di Scarpa Simone & C. Sas – Pratica ARPAE n.24136/2019 - AUTORIZZAZIONE UNICA

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;
- la domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2019/126787, presentata in data 12/08/2019 da Car System di Scarpa Simone & C. Sas con sede legale in Via Ivo Mantovani n.25 in Comune di Mirandola (MO) e sede operativa in Via Statale Sud n.102 in Comune di Mirandola, per ottenere l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del Dlgs.152/2006 per l’attività di trattamento di veicoli fuori uso. L’attività prevede, in particolare, lo svolgimento dell’operazione R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” e relativa messa in riserva ai sensi dell’allegato C al D.lgs 152/2006, consistente nella messa in sicurezza e demolizione/trattamento di veicoli fuori uso (identificati con il CER 160104*), per un quantitativo massimo pari a 1440 t/anno. In particolare:
 - nell’area interna di 290 mq avviene il deposito dei veicoli fuori uso in entrata e dei veicoli (carcasce) bonificati/trattati e la pressatura delle carcasse bonificate/trattate;
 - nel magazzino ricambi avviene il deposito delle parti di ricambio ancora in perfetto stato, risultanti dallo smontaggio dei veicoli fuori uso e destinate alla vendita;
 - nelle piazzole di bonifica all’interno del capannone di 238 mq viene effettuata l’attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli e viene effettuato il deposito dei rifiuti pericolosi (quali ad esempio olio esausto, filtri olio, batterie, ecc) derivanti dal trattamento dei veicoli stessi;

La superficie complessiva dell’impianto interessata all’attività dichiarata dal gestore è di 4.069 mq, di cui 450 mq di aree verdi ed è recintata e provvista di cancello; l’impianto è identificato catastalmente al foglio n.153, mappale n.73 sub 6-8.

Preso atto che

- la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art 208 del D.lgs. 152/2006, si è riunita il giorno 24/09/2019 e sulla base dei lavori istruttori svolti fino a quel momento è stata predisposta la richiesta di integrazioni, inviata alla società proponente con prot. n.158359 del 15/10/2019;

- la società proponente ha risposto con le note inviate il giorno 24/12/2019 (prot. ARPAE n.197919) e il giorno 03/02/2020 (prot. ARPAE n.16761); ha inoltre inviato integrazioni volontarie il 09/03/2020 (prot. ARPAE n. 37628);
- dall'esame delle integrazioni presentate è emerso che l'utilizzo della torcia/bruciatore connessa all'impianto di bonifica delle bombole metano/GPL necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto nella configurazione proposta, si rende necessario il rilascio delle seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006:

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta	Ente Competente
Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)	A.R.P.A.E.
Titolo Edilizio (SCIA)	Comune di Mirandola
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)	A.R.P.A.E. Comune di Mirandola
Parere di competenza in materia di rumore	A.R.P.A.E.
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	A.R.P.A.E.
Parere di competenza del gestore della pubblica fognatura	AIMAG Spa
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06	A.R.P.A.E.
Parere di competenza in materia di emissioni	A.R.P.A.E.
Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)	Comando provinciale VVF di Modena
Parere di competenza (Art.208 co.3 Dlgs.152/2006)	ATERSIR Comune di Mirandola Provincia di Modena A.R.P.A.E.

- nel corso del procedimento amministrativo, sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi relativi alla domanda di rinnovo in oggetto:
 - attestazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antincendio vigenti, espresso in data 13/11/2019 prot. n. 19494 e confermato in data 06/02/2020 con nota prot. n. 1858;
 - parere favorevole di AUSL Modena, espresso con prot. AUSL n.0078830 del 25/09/2019, confermato con prot. 0016224/20 del 28/02/2020;
 - comunicazione di ATERSIR, assunta agli atti ARPAE con prot. n.153012 del 04/10/2019;

- parere favorevole con prescrizioni di AIMAG, in qualità di gestore della pubblica fognatura, espresso con prot. 1261 del 25/02/2020;
- comunicazione del Comune di Mirandola di efficacia del titolo edilizio (SCIA) presentato nell'ambito del presente procedimento (prot. 0006785/2020 del 29/02/2020);
- la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi è stata convocata per il giorno 26/02/2020 ma la seduta è andata deserta; pertanto alla luce della documentazione disponibile agli atti e dei pareri pervenuti, nell'ambito dei lavori della conferenza *non sono state rilevate criticità in merito all'istanza ed alle integrazioni presentate e si ritiene possibile procedere al rinnovo dell'autorizzazione.*

Considerato inoltre che

Car System di Scarpa Simone & C. Sas risulta in possesso di contratto d'affitto dell'area dell'impianto, stipulato il 20/11/2018, registrato all'Ufficio territoriale di Modena dell'Agenzia delle Entrate il giorno 21/11/2018 al num.014898 – serie 3T;

come indicato dalla Conferenza di Servizi, con l'autorizzazione vengono determinati gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, calcolati secondo i seguenti importi:

Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE:

$(10 \text{ €/t} \times 1440 \text{ t (potenzialità)}) + (30 \text{ €/mq} \times 3.619 \text{ mq (sup. impianto)}) = 122.970,00 \text{ €}$, con un importo minimo pari a 50.000,00 €;

in data 27/04/2020, assunta al prot. ARPAE PG-2020-61127 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

in conclusione, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06, comprensiva dei titoli ambientali necessari allo svolgimento dell'attività.

Il responsabile del procedimento è l'Ing Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, Car System di Scarpa Simone & C. Sas, con sede legale in Via Ivo Mantovani n.25 in Comune di Mirandola (MO), all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e demolizione/trattamento di veicoli fuori uso (operazioni R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) nell'impianto sito in Via Statale Sud n.102 in Comune di Mirandola (MO), a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto, riportate nel seguito, e quelle riportate nei documenti ad esso allegati:
1. Devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare gli pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre.
 2. Presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di trattamento "a caldo" (ad esempio taglio con cannello).
 3. Le operazioni di bonifica delle bombole GPL/metano devono essere effettuate nell'area esterna individuata nella planimetria "*Planimetria Layout rifiuti – Dicembre 2019*", dovranno essere svolte in assenza di vento e precipitazioni comprendo il tombino posto nelle vicinanze dell'apparecchio al fine di evitare perdite di qualunque genere.
 4. Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve essere integrato con materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori.
 5. La viabilità interna al centro, nonché le aree individuate negli elaborati planimetrici devono essere organizzate così come individuate da elaborato "*Planimetria Layout rifiuti – Dicembre 2019*" e delimitate mediante segnaletica orizzontale in vernice gialla.
 6. La segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra.
 7. Deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto.
 8. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in cemento e/o in asfalto, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
 9. La barriera esterna di protezione ambientale descritta in progetto deve essere completata preliminarmente all'avvio dell'attività e ne deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo.
 10. Il Certificato di prevenzione incendi (CPI), le relative modifiche e rinnovi e/o i verbali di accertamento, completi della eventuale relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere inviati ad ARPAE entro 15 giorni dal loro ottenimento, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

11. Il Piano di Ripristino dell'area, in conformità a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività. Entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali: sistemi di raccolta dei reflui, sistemi di depurazione delle acque e rete fognaria.

b. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06

c. di approvare i documenti:

- *“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”*,
- *“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”*,
- *“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”*,
- *“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”*,

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione unica;

come indicato dal Comune, inoltre, la documentazione di SCIA presentata risulta completa ed adeguata; pertanto, con il presente atto si considerano perfezionati gli adempimenti relativi al rilascio del titolo edilizio;

d. la presente autorizzazione unica è rilasciata per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell'elaborato *“Planimetria Layout rifiuti – Dicembre 2019”*, che si allega al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;

e. di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;

f. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:

- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
- restano salvi i diritti di terzi;
- copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla registrazione;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

g. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la ditta deve prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova **garanzia finanziaria** secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **122.970,00 €**, l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

2. con la eventuale polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;

3. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

h. di stabilire che la presente autorizzazione, **ai fini della realizzazione delle opere in progetto**, entra in vigore a partire dal giorno successivo al ritiro di copia conforme dell'atto da parte della società richiedente;

i. di disporre che **prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto** in conformità con la presente autorizzazione unica, deve essere presentato il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità dello stato finale dell'impianto al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);

j. di stabilire che l'esercizio dell'impianto in conformità con la presente autorizzazione unica è subordinato all'espressione dello specifico Nulla Osta rilasciato dalla scrivente e dell'accettazione delle garanzie finanziarie;

k. di stabilire che, a partire dal giorno successivo al rilascio del Nulla Osta all'esercizio di cui al punto precedente, il presente atto diventa **efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto**;

l. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **il termine di validità del presente provvedimento è fissato al giorno 20/05/2030** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

m. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;

n. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di

1. tenere aggiornati, presso l'impianto, due registri:

registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel quale devono essere annotate le movimentazioni dei veicoli da demolire;

registro di carico e scarico nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

2. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano in possesso di adeguati titoli a detenerli ai sensi di legge;
 3. presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 4. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
 5. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);
- o. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Car System di Scarpa Simone & C. Sas, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;
- p. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

A. PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

B. PARTE DESCRITTIVA

La proponente Car System, attualmente, effettua attività di riparazione veicoli e soccorso stradale presso il sito di Via Ivo Mantovani n.25, Località San Giacomo Roncole – 41037, Mirandola (MO).

Con l'istanza di cui all'oggetto, l'azienda intende ampliare i servizi offerti, avviando attività di autodemolizione di veicoli fuori uso e rivendita parti auto, presso un immobile esistente in Via Statale Sud 102, localizzato nelle immediate vicinanze dell'attuale officina meccanica.

L'attività prevede il recupero del rifiuto identificato con codice EER 160104* "veicoli fuori uso" (identificati con il CER 160104*), per un quantitativo massimo pari a 1440 t/anno in Via Statale Sud n.102 in Comune di Mirandola.

La massima parte dei veicoli fuori uso in ingresso sarà riconducibile alle seguenti categorie dell'allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE:

M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Tali rifiuti rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 e smi.

Nell'impianto si intendono gestire anche veicoli fuori uso che non appartengono alle categorie M1 e N1 dell'allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE, quindi rientranti nel campo di applicazione

dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e smi, ad esempio: carrelli elevatori, pale gommate, rimorchi, cingoli, mezzi agricoli, ciclomotori, motorini.

Le attività svolte su tali veicoli saranno le stesse svolte sui veicoli M1, N1.

Le aree di deposito dei veicoli diversi da M1 e N1 saranno le stesse occupate dai veicoli assoggettati al D.Lgs. 209/03.

L'attività di recupero che si intende svolgere, consiste nella "Messa in riserva" R13 con annesso trattamento R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11".

L'attività di trattamento R12 consiste nelle fasi, definite dal D.Lgs. 209/03, di: messa in sicurezza, demolizione ed eventuale pressatura, mediante mezzo di terzi, di veicoli fuori uso.

Il processo di trattamento si articolerà nelle seguenti fasi principali:

- accettazione e messa in riserva R13
- messa in sicurezza con rimozione componenti pericolose
- rimozione parti recuperabili
- rimozione parti commercializzabili e deposito per commercializzazione
- eventuale pressatura con pressa di terzi
- deposito temporaneo rifiuti prodotti e conferimento.

I rifiuti in ingresso verranno stoccati, non accatastati, in area coperta, con pavimentazione in cls, dotata di pozzetti ciechi di raccolta per eventuali sversamenti, avente superficie complessiva pari a 290 mq circa.

L'area verrà utilizzata alternativamente per i veicoli da bonificare o già bonificati, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili, avendo cura di mantenere identificata, tramite cartellonistica, la tipologia dei veicoli in stoccaggio (da bonificare o bonificati).

Lo stoccaggio dei veicoli in attesa di trattamento avverrà nella parte di impianto (interna) avente estensione di 290 mq e nella stessa area verranno stoccati anche i veicoli bonificati e privati delle componenti recuperabili e commercializzabili, in attesa dell'eventuale pressatura. La pressatura sarà effettuata, con mezzo non di proprietà, all'interno del fabbricato.

L'attività di messa in sicurezza avverrà in due postazioni che verranno dotate di "isole di bonifica" specificatamente predisposte per la rimozione dei fluidi dai veicoli.

La capacità di trattamento sarà pari a massimo 4 veicoli al giorno pertanto si stima di raggiungere una quantità massima di veicoli da trattare pari a 960 veicoli all'anno, considerando 240 giorni lavorativi all'anno.

L'azienda prevede di gestire i liquidi, raccolti dalla fase di messa in sicurezza, effettuandone lo stoccaggio presso un locale dedicato al contenimento dei rifiuti pericolosi. I rifiuti non pericolosi e solidi saranno invece stoccati in cassoni coperti, in area esterna. Le batterie saranno stoccate in area interna all'interno di contenitori dedicati.

Con l'attività di messa in sicurezza e demolizione il proponente prevede di gestire i seguenti rifiuti:

Ingresso:

RIFIUTO	DESCRIZIONE	STOCCAGGIO
160104*	Veicoli fuori uso	Interno area da 290 mq (*)

Uscita:

RIFIUTO	DESCRIZIONE	STOCCAGGIO
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Interno area da 290 mq (*) Pacchi in cassone esterno
160103	Pneumatici fuori uso	Cassone esterno
160107*	Filtri dell'olio	Area rifiuti pericolosi
160112	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111	Area interna
160113*	Liquidi per freni	Area rifiuti pericolosi
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	Area rifiuti pericolosi
160116	Serbatoi per gas liquido	Cassone esterno
160117	Metalli ferrosi	Cassone esterno
160118	Metalli non ferrosi	Cassone esterno
160119	Plastica	Cassone esterno
160120	Vetro	Cassone esterno
160122	Componenti non specificati altrimenti	Cassone esterno
160601*	Batterie al piombo	Area interna
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino	Area interna o cassone esterno
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Area rifiuti pericolosi

(*) L'area da 290 mq interna verrà utilizzata sia per i veicoli in attesa di bonifica che per i veicoli bonificati avendo cura di mantenere identificata la natura dei rifiuti in stoccaggio tramite idonea cartellonistica.

Dall'attività si potrà produrre anche il rifiuto identificato con codici 150202*: Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, relativo ai materiali o sostanze assorbenti utilizzate per la rimozione di eventuali sversamenti.

Il proponente si riserva inoltre di valutare l'attribuzione di ulteriori specifici codici, a seconda delle caratteristiche dei rifiuti prodotti.

La quantità massima di veicoli stoccabili, ipotizzando l'assenza di veicoli già sottoposti a trattamento, ammonta a n.30.

Nel magazzino ricambi avviene il deposito delle parti di ricambio ancora in perfetto stato, risultanti dallo smontaggio dei veicoli fuori uso e destinate alla vendita.

Nelle piazzole di bonifica all'interno del capannone di 238 mq viene effettuata l'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli e viene effettuato il deposito dei rifiuti pericolosi (quali ad esempio olio esausto, filtri olio, batterie, ecc) derivanti dal trattamento dei veicoli stessi.

I rifiuti non pericolosi e solidi verranno invece stoccati in cassoni coperti, in area esterna.

Lo stabilimento, completo della relativa area esterna, occupa una superficie complessiva di 4.069 mq di cui 450 mq di aree verdi; una parte della superficie esterna è utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti ed alle attività di bonifica delle bombole di metano e GPL.

L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.152, mappale n.73 sub 6-8;

C. ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di Servizi non ha rilevato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Car System di Scarpa Simone & C. Sas è autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e demolizione/trattamento di veicoli fuori uso nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. I rifiuti per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max istantaneo (messa in riserva)	Q max annuale
16 01 04*	Veicoli fuori uso	30 veicoli	1440 t/a

3. I quantitativi autorizzati al precedente punto devono intendersi riferiti sia ai veicoli fuori uso definiti all'art.3, comma 1, lettera b) del D.lgs.209/03, sia ai veicoli fuori uso disciplinati dall'art.231 del D.lgs.152/06.
4. Il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso (rifiuti) autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza e demolizione è riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA (v. art. 3 comma 2 del D.lgs.209/03 e art.231 del D.lgs.152/06).
5. I veicoli fuori uso possono essere trattati solamente dopo la cancellazione dal PRA.
6. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti fasi definite dal Dlgs. 209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura (effettuata presso l'impianto mediante impianto mobile).
7. L'operazione di messa in riserva autorizzata (R13) è funzionale esclusivamente al successivo trattamento R12 dei veicoli fuori uso, descritti al punto precedente.
8. L'attività oggetto della presente autorizzazione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "Planimetria Layout Rifiuti – Dicembre 2019", per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto.
9. All'esterno dell'edificio sono vietate le operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui sopra, ad eccezione della sola operazione di bonifica dei serbatoi contenenti gas compresso.
10. Nello svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso il gestore deve effettuare le operazioni previste al punto 5 dell'allegato 1 al vigente D.lgs.209/03.

11. Le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere effettuate al più presto e prima di procedere allo smontaggio dei componenti o di altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente.
12. Conformemente alle disposizioni del Dlgs. 149 del 23/02/2006 "*Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso*", nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03 devono essere preventivamente rimossi, etichettati o resi in altro modo identificabili. Lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile oppure in contenitori a tenuta e chiusi.
13. Le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti devono essere eseguite in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
14. I materiali e i componenti pericolosi devono essere rimossi e separati in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso.
15. L'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare:
 - art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA;
 - Art.6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso;
 - Art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni.

Pressatura

16. Prima dello svolgimento dell'attività di pressatura effettuata nell'impianto da terzi mediante mezzo mobile, devono essere ottemperati gli obblighi contenuti al punto 6.1 dell'allegato 1 al vigente D.lgs. 209/03.
17. La pressa mobile di terzi da utilizzare per le operazioni di adeguamento volumetrico deve essere dotata di sistemi per la raccolta ed il contenimento dei reflui derivanti dall'attività di pressatura.

Gestione dei rifiuti prodotti

18. Il gestore del centro è tenuto a rispettare quanto previsto all'art 183 comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
19. I veicoli fuori uso "bonificati" possono essere accatastati nell'area definita "veicoli da bonificare o bonificati" individuata nell'elaborato che verrà utilizzata alternativamente per i veicoli da bonificare o già bonificati, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili, avendo cura di mantenere identificata tramite cartellonistica la tipologia dei veicoli in stoccaggio (da bonificare o bonificati), individuate nell'elaborato "*Planimetria Layout Rifiuti – Dicembre 2019*". L'accatastamento di tali veicoli non può superare i 2 veicoli.
20. Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 152/06. A tal riguardo si precisa che:
 - a) ciascuno dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso (quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri liquidi eventualmente contenuti nel veicolo fuori uso) deve essere stoccato separatamente, evitando accuratamente il rischio di miscelazione fra fluidi differenti ed identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie. A tale

scopo devono essere utilizzati serbatoi adeguati da conservare nell'area appositamente dedicata;

- b) i contenitori dei rifiuti liquidi di cui sopra devono essere realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità;
 - c) ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti, aventi le stesse caratteristiche di pericolo che non possano reagire pericolosamente tra loro;
 - d) i condensatori contenenti PCB o PCT rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna collocato in spazio coperto. Relativamente a tali condensatori, deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo e, qualora la stessa risulti antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, i condensatori di cui trattasi devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;
 - e) lo stoccaggio degli air-bag rimossi deve avvenire in contenitori metallici a tenuta;
 - f) i filtri-olio rimossi nella fase di messa in sicurezza devono essere stoccati, previa scolatura, in apposito contenitore collocato in spazio coperto;
 - g) il deposito dei fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento deve avvenire mediante bombole in dotazione nell'attrezzatura di estrazione degli stessi. Qualora siano contenuti CFC o HFC, la gestione dei medesimi deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 231 del 20/09/2002;
 - h) le modalità di stoccaggio delle batterie devono essere tali da garantire anche durante le fasi di movimentazione delle stesse per il conferimento agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati, il contenimento dei liquidi eventualmente fuoriusciti (ad esempio mediante contenitori a rendere allo smaltitore/recuperatore oppure contenitori dotati di sistemi di raccolta di tali liquidi);
 - i) nella fase di conferimento degli accumulatori allo smaltitore/recuperatore (raccolta) deve essere evitato il trasbordo. Deve pertanto essere consegnato l'intero contenitore, evitando quindi eventuali sversamenti degli acidi fuoriusciti e trattenuti all'interno.
21. I rifiuti non pericolosi e solidi devono essere stoccati in cassoni coperti e a tenuta, in area esterna.
22. Considerato che l'area per il deposito dei veicoli messi in sicurezza verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs.209/03, sia per i veicoli disciplinati dall'art.231 del D.lgs.152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa, mediante barriera mobile, in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli.
23. Le aree ed i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccate.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Premessa Normativa

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

L'art.269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera.

Spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

Il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori” (comma 6).

L'esercizio di attività con emissioni in atmosfera è pertanto legittimato con la presente autorizzazione unica ed è regolamentato con le prescrizioni e le disposizioni puntualmente individuate nel presente allegato.

Parte descrittiva

La proponente Car System, attualmente, effettua attività di riparazione veicoli e soccorso stradale presso il sito di Via Ivo Mantovani n.25, Località San Giacomo Roncole – 41037, Mirandola (MO).

Con l'istanza di cui all'oggetto, l'azienda intende ampliare i servizi offerti, avviando attività di autodemolizione di veicoli fuori uso e rivendita parti auto, presso un immobile esistente in Via Statale Sud 102, localizzato nelle immediate vicinanze dell'attuale officina meccanica.

L'attività consiste nella messa in riserva funzionale alla successiva messa in sicurezza, demolizione e pressatura dei veicoli fuori uso.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06, risulta la presenza di un'attività di messa in sicurezza di serbatoi gas di autovetture, con emissioni in atmosfera secondo la seguente configurazione:

Numero Emissione	Descrizione
1	Rimozione e combustione gas metano e GPL residuale da bombole

Istruttoria e pareri

In via istruttoria è stato verificato che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi ha espresso il proprio parere favorevole.

Prescrizioni e disposizioni

La ditta Car System di Scarpa Simone & C. Sas, con sede legale in Via Ivo Mantovani n.25, e impianto in Via Statale Sud n.102 in Comune di Mirandola è autorizzata all'esercizio delle attività di messa in sicurezza di serbatoi di gas combustibili con emissioni in atmosfera, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GAS METANO E GPL DA BOMBOLE (Potenza termica bruciatore circa 31,5 kW)		
Portata	Tiraggio naturale	
Altezza minima	3	m
Durata	3	h/g (1 volta alla settimana circa)

1. Il punto di emissione deve essere posto ad un'altezza tale da impedire l'esposizione degli operatori.
2. La torcia deve essere posizionata in modo tale da garantire un'adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da evitare l'immissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine la bocca emittente, deve risultare più alta di almeno un metro rispetto a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
3. Devono essere garantite le condizioni di massima efficienza della combustione, mediante l'ottimale regolazione del rapporto aria/combustibile.
4. Il bruciatore deve essere dotato di strutture di protezione antivento o impiegato in condizioni di calma o debole intensità eolica.
5. ARPAE SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06)

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del Dlgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con DGR n.1860/2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" (comma 6).

Lo scarico delle acque è pertanto legittimato con la presente autorizzazione unica ed è regolamentato con le prescrizioni e le disposizioni puntualmente individuate nel presente allegato.

B. PARTE DESCRITTIVA

La proponente Car System, attualmente, effettua attività di riparazione veicoli e soccorso stradale presso il sito di Via Ivo Mantovani n.25, Località San Giacomo Roncole – 41037, Mirandola (MO).

Con l'istanza di cui all'oggetto, l'azienda intende ampliare i servizi offerti, avviando attività di autodemolizione di veicoli fuori uso e rivendita parti auto, presso un immobile esistente in Via Statale Sud 102, localizzato nelle immediate vicinanze dell'attuale officina meccanica.

L'attività consiste nella messa in riserva funzionale alla successiva messa in sicurezza, demolizione e pressatura dei veicoli fuori uso.

La rete fognaria esistente è di tipo misto, raccoglie indistintamente acque dei pluviali, acque dei piazzali e acque nere trattate per il successivo scarico in pubblica fognatura.

Lo stoccaggio dei veicoli fuori uso in attesa di bonifica è previsto all'interno del fabbricato in un'area dedicata.

In area cortiliva sono collocati:

- in cassone il rifiuto EER 160106, "pacchi" ottenuti dalla pressatura dei veicoli bonificati, in attesa di conferimento a terzi;
- i cassoni chiusi contenenti i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli quali:

EER 160103 Pneumatici fuori uso

EER 160116 Serbatoi per gas liquido

EER 160117 Metalli ferrosi rifiuti

EER 160118 Metalli non ferrosi rifiuti

EER 160119 Plastica

EER 160120 Vetro

EER 160122 Componenti non specificati altrimenti.

In area esterna si avrà unicamente il transito dei mezzi che movimentano i veicoli da bonificare dall'area di stoccaggio all'area di lavorazione, i veicoli bonificati dall'area di lavorazione all'area di stoccaggio e i rifiuti non pericolosi prodotti dall'area di lavorazione all'area di deposito in cassoni esterni.

Il progetto prevede la realizzazione di una linea di raccolta dedicata alle sole acque meteoriche da convogliare ad un impianto di disoleazione in continuo (Tav.1B, SCIA) prima dello scarico nel sistema fognario esistente, a maggiore garanzia della qualità delle acque scaricate in pubblica fognatura, anche in caso di accidentali piccoli sversamenti.

È previsto un sistema di interruzione dello scarico in caso di eventi anomali che possano originare sversamenti.


Per garantire l'assenza negli scarichi di sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06, deve essere garantita la tenuta dei cassoni di stoccaggio dei rifiuti.

Le acque "nere" sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Le "acque pluviali" non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque meteoriche ricadenti nell'area esterna sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

Le acque sono recapitate in pubblica fognatura mediante un unico punto di scarico.



C. ISTRUTTORIA E PARERI

Nell'ambito dei lavori della Conferenza è acquisito il parere favorevole del gestore del sistema fognario, AIMAG (prot. ARPAE PG-2020-30423 del 25/02/2020).

Dall'istruttoria effettuata non sono emerse criticità in merito allo scarico delle acque in pubblica fognatura.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Car System di Scarpa Simone & C. Sas, con sede legale a Mirandola, via Ivo Mantovani n.25, è autorizzata a scaricare nella pubblica fognatura le acque reflue derivanti dallo stabilimento sito a Mirandola (MO), Via Statale Sud n. 102.
2. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue suddette deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
3. Le acque reflue di dilavamento ricadenti sulle aree di movimentazione dei veicoli devono essere continuamente trattate nel disoleatore a valle della rete di raccolta.
4. Nello svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso devono essere evitati eventuali sversamenti in fognatura di qualunque sostanza liquida contenuta nel veicolo (oli, fluidi refrigeranti, antigelo, ecc) che deve essere raccolta a parte e gestita come rifiuto in conformità alle norme vigenti.
5. La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento esistente; la pulizia e la manutenzione dei pozzetti e dell'impianto di disoleazione devono essere effettuate con frequenza minima annuale. Copia della documentazione attestante le operazioni eseguite sui manufatti e il corretto smaltimento dei fanghi di risulta deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. La tenuta dei cassoni di stoccaggio dei rifiuti deve essere verificata con cadenza annuale; la documentazione fiscale comprovante le operazioni effettuate deve essere conservata a cura del titolare dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Prima dell'avvio dell'attività devono essere effettuate le prove di tenuta dei pozzetti ciechi realizzati all'interno del capannone e successivamente con cadenza quinquennale.
8. Ogni disattivazione, malfunzionamento, guasto agli impianti di trattamento o altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizi per l'ambiente deve essere comunicata immediatamente ad ARPAE, Comune di Mirandola e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Aimag S.p.A.).
9. I pozzetti di ispezione e controllo previsti immediatamente a monte di ogni immissione in fognatura devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
10. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
11. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A. PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi acque - impatto acustico".

Il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" (comma 6).

L'esercizio di attività rumorose per le quali è previsto il rilascio del nulla osta acustico è pertanto legittimato con la presente autorizzazione unica ed è regolamentato con le prescrizioni e le disposizioni puntualmente individuate nel presente allegato.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Car System di Scarpa Simone & C. Sas gestisce la messa in riserva funzionale alla successiva messa in sicurezza, demolizione e pressatura dei veicoli fuori uso.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico presentata con l'istanza ai sensi dell'art.8, comma 4 della-L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:

S1 – lavorazioni interne per la demolizione e bonifica degli autoveicoli mediante attrezzature fisse (pressa, compressore) e utensili manuali (avvitatori e altro similare);

S2 – movimentazione all'esterno eseguita con carrello elevatore;

S3 – traffico indotto.

Tutte le operazioni sono svolte in fasce orarie (dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00) che riguardano il solo periodo diurno (06-22).

Lo stabilimento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali" con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA.

Gli edifici, individuati come possibili ricettori (edifici residenziali R1, R2 e R3) sono inclusi sia nella UTO di classe V che nell'attigua UTO di classe III – area mista - con limiti acustici pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.

Le valutazioni effettuate sulla propagazione del rumore verso l'esterno e l'ambiente abitativo tengono conto delle prestazioni acustiche dell'edificio produttivo esistente.

Sulla base dei dati acustici di rumore residuo ed ambientale (misurati/stimati) si attesta, nelle postazioni individuate al confine aziendale (da P1 a P5), il rispetto del valore limite d'immissione assoluto diurno attribuito alla classe V (70 dBA); risulta rispettato anche il valore limite d'immissione diurno della classe III (60 dBA) per il ricettore R3. Le ulteriori valutazioni previsionali eseguite mostrano anche il rispetto del valore limite differenziale diurno nei confronti dei ricettori individuati.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Visto il contributo tecnico di ARPAE n. 30428 del 25/02/2020;

considerato che la Conferenza dei Servizi ha espresso l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di rumore, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla successiva Sezione D.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Car System di Scarpa Simone & C. Sas, con sede legale a Mirandola, via Ivo Mantovani n.25, è autorizzata, presso l'impianto localizzato in Via Statale Sud n.102 all'esercizio delle attività rumorose per le quali è necessaria l'espressione del nulla osta ai fini acustici ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, fatti salvi i diritti di terzi, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

1. Tutte le lavorazioni connesse all'attività di demolizione/recupero/bonifica degli autoveicoli fuori uso devono essere svolte all'interno del fabbricato produttivo.
2. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature e utensili manuali, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

Si rammenta che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.